



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**03 dicembre 2024**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 03 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 15,20 in Torino, Aula Consiliare - p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 27 novembre 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:  
Alessandro SICCHIERO - Andrea GAVAZZA - Caterina GRECO - Clara MARTA - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Emanuele DE ZUANNE - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:  
Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Sonia CAMBURSANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriace-Valli di Lanzo"

REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E  
**OGGETTO:** CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

**ATTO N. DEL\_CONS 70**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

**Visto** l'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale *“la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**Visto** l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

**Vista** la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i., di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alla Province importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della L. 308/2004;

**Visto** l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., il quale prevede che *“le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio”*;

**Vista** la L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. che ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

**Visti** i decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione della predetta delega legislativa e, in particolare, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*;

**Visto** l'art. 124, comma 11, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *“Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato”*;

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e s.m.i., rubricato *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con*

*modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35*”, che individua la Provincia quale “Autorità Competente” ai fini dell’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e in particolare l’art. 8, il quale stabilisce il principio di non eccedenza, ai sensi del quale i diritti di istruttoria previsti per l’Autorizzazione Unica Ambientale non devono superare gli oneri posti a carico dell’interessato *“per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale”*;

**Vista** la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, la quale attribuisce alle città metropolitane le funzioni fondamentali proprie delle province;

**Visto** l’art. 5 della Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, rubricata *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 7/R, recante: *“Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale”*;

**Preso atto che**, per gli impianti che ricadono nella procedura I.P.P.C., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le spese istrutorie per il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sono stabilite dalla normativa vigente in materia (D.M. 28 aprile 2008);

**Preso atto che**, per i procedimenti relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 le disposizioni nazionali vigenti (D.M. 370 del 03/09/1998 e s.m.i.) prevedono specifici diritti amministrativi, già applicati dalla Città Metropolitana;

**Dato atto che**, per quanto riguarda le procedure semplificate per il recupero di rifiuti ex art. 214 – 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli oneri istruttori si considerano già ricompresi nei diritti di iscrizione che gli utenti versano ai sensi del D.M. 21.07.1998, n. 350;

**Dato atto che** l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 luglio 2023, n. 13 prevede che le amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori previsti per i procedimenti di VIA, VAS e AIA;

**Dato atto che** l’art. 12, comma 5, della L.R. 19 luglio 2023, n. 13 dispone, in materia di oneri istruttori per i procedimenti di VIA, VAS e AIA, che *“è possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell’istanza senza svolgimento di attività istrutorie di merito”*;

**Vista** la D.C.P. n. 32320 del 16 novembre 2010, di approvazione del *“Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istrutorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino”*;

**Vista** la D.G.P. n. 1352-44941 del 07/12/2010, con cui sono state approvate le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istrutorie, monitoraggio e controllo finalizzate

ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino, in attuazione del predetto Regolamento;

**Dato atto che** lo svolgimento delle complesse funzioni conferite alla Città Metropolitana di Torino in materia ambientale comporta un onere significativo di spese a carico dell'Ente, in quanto richiede lo svolgimento di numerosi procedimenti nonché l'impiego di personale tecnico-amministrativo qualificato e di adeguate risorse;

**Considerato che** lo stato dei procedimenti autorizzatori e di monitoraggio e controllo in materia ambientale risulta mutato rispetto alla situazione sussistente al tempo dell'adozione del Regolamento approvato con D.C.P. n. 32320 del 16 novembre 2010, in quanto sono stati nel frattempo introdotti nuovi procedimenti, tra cui il procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e che è pertanto necessario procedere a un adeguamento delle tariffe allora previste, introducendone di nuove, tenendo altresì conto della variazione del costo della vita nel frattempo intervenuta;

**Ritenuto** pertanto necessario, ai fini di garantire il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui sopra, nel rispetto dei principi di efficienza, celerità e non aggravio degli stessi, adottare una nuova disciplina delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese sostenute dall'Ente per le attività di istruttoria degli Uffici, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, nella misura e secondo le modalità previste negli Allegati al presente provvedimento, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, sostituendo *in toto* contestualmente il Regolamento vigente in materia, approvato con D.C.P. del 16 novembre 2010, n. 32320;

**Richiamato** il principio di cui all'art. 23 della Costituzione, per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;

**Dato atto**, pertanto, che le tariffe in oggetto devono essere definite in attuazione delle disposizioni di carattere generale e speciale contenute in leggi statali e regionali, che prevedono che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti dagli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connesse all'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, nonché, al di fuori di tali casi, in attuazione delle disposizioni di carattere generale in materia di oneri procedurali;

**Dato atto altresì che** l'onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Città Metropolitana per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento;

**Recepito** le osservazioni ed i contributi apportati dai vari Uffici competenti allo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio delle diverse autorizzazioni ambientali, nonché allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo;

**Richiamate** le normative di settore, specificatamente indicate nelle tabelle allegate al presente atto per la determinazione delle tariffe di compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttoria;

**Richiamato** il Regolamento delle entrate vigente, il quale trova applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare in relazione alla disciplina della

riscossione delle entrate;

**Dato atto che:**

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 55/2023 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. relativo agli anni 2024-2026;
- con Deliberazione Consiliare n. 39/2024 del 19/07/2024 è stata approvata la 3a variazione al D.U.P.;
- con Decreto Sindacale n. 9/2024 del 18/01/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14/2024 del 25/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;
- il presente provvedimento è assunto nell'ambito dell'obiettivo strategico OS02012 *“Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza”*;

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato esaminato dalla II<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 27/11/2024;

**Dato atto che** la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio metropolitan, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. s) dello Statuto metropolitan;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Preso atto che** il responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Coffano, Direttore del dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

**Vista** la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

**Visti:**

- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rubricato "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la L.R. 26 aprile 2000 n. 44, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
- la L. 15 dicembre 2004, n. 308, rubricato "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", e in particolare l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020, recante "Determinazione delle spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi";
- l'art. 20, comma 2, lettera s) dello Statuto metropolitano, che attribuisce al Consiglio metropolitano la competenza all'adozione di regolamenti in materia di tariffe relative ai servizi;
- l'art. 48 dello Statuto metropolitano in materia di giusto procedimento.

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Città Metropolitana di Torino” nel testo allegato alla presente, (All. A - All. I);
2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente e ad ogni effetto il “Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino” approvato con D.C.P. del 16 novembre 2010, n. 32320;
3. di demandare annualmente al decreto adottato dal Consigliere Delegato, allegato all’atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’individuazione e la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dal Regolamento e in relazione all’obiettivo di copertura dell’ammontare degli oneri sostenuti dalla Città Metropolitana per il rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
4. di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al Regolamento citato siano versati all’entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell’efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni;
5. di prendere atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Claudio Coffano, Direttore del

dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

6. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato Sicchiero per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitano** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

**ATTO N. DEL\_CONS 70**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 13

(Cogno - Costantino - De Zuanne - Gavazza - Ghio - Greco - Lo Russo - Mazza - Papurello - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 3

(Cannati - D'Agostino - Marta)

**La deliberazione risulta approvata.**



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Claudio Coffano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

## ALLEGATO A

### **Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale di competenza della Città Metropolitana di Torino.**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali, comprese le attività di monitoraggio e controllo, nello svolgimento delle funzioni amministrative conferite alla Città Metropolitana di Torino nei settori e nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
2. I provvedimenti e le attività riguardano le materie specificate nell'allegato I.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica:
  - a) in tutti i casi per i quali disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, prevedono espressamente che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti ambientali;
  - b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in attuazione delle disposizioni di carattere generale che prevedono la compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (art. 29, comma 2, della legge 22 dicembre 2001, n. 448 – legge finanziaria 2002 e s.m.i.).

#### **Art. 3**

##### **Provvedimenti amministrativi per la determinazione delle tariffe**

1. Con decreto del Consigliere Delegato allegato all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono individuate e determinate le tariffe di cui al presente regolamento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1:
  - a) indica le tariffe previste in disposizioni di legge speciale, statale o regionale, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvedendo altresì alla loro puntuale determinazione, qualora essa sia demandata dalle leggi alla Città Metropolitana, nel rispetto di tali disposizioni e di quelle per la loro attuazione, nonché sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento;
  - b) stabilisce l'applicazione e determinano l'ammontare di eventuali altre tariffe in materia ambientale, sulla base delle disposizioni legislative generali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Elementi per la determinazione dell'ammontare delle tariffe**

1. L'ammontare delle singole tariffe definite dalla Città Metropolitana è stabilito a seguito e sulla base di analisi concernenti gli effettivi oneri, costituiti dai costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento; tali analisi prendono in considerazione le attività realizzate dall'Ente ovvero da altri soggetti, pubblici e privati, con onere a carico della Città Metropolitana, secondo quanto indicato nell'art. 7.

2. L'importo delle singole tariffe è determinato in relazione all'obiettivo della copertura dell'ammontare degli oneri di cui al comma 1 nella misura percentuale stabilita con il decreto del Consigliere Delegato allegato al bilancio preventivo, di cui all'art. 3. Tale misura è riferita al complesso di tutti i procedimenti ambientali di cui all'allegato I e può essere differenziata per i singoli procedimenti.

#### **Art. 5**

##### **Tariffe forfetarie e analitiche**

1. L'ammontare delle tariffe può essere definito, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale e delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento:

a) in modo forfetario, con versamento del relativo importo al momento della richiesta del provvedimento ambientale, considerando in modo globale il complesso delle diverse prestazioni, sia istruttorie che di monitoraggio e controllo predefinito, che sono previste per i singoli tipi di procedimento ambientale;

b) in modo analitico, tenuto conto delle prestazioni effettivamente realizzate dagli uffici, a seguito dello svolgimento di attività di monitoraggio e controllo, successivamente ed al di fuori di un procedimento finalizzato al rilascio di un provvedimento ambientale;

c) in modo misto, individuando per alcuni tipi di procedimento, caratterizzati da particolare complessità e disomogeneità, una tariffa forfetaria da richiedere anticipatamente, in via provvisoria, al momento della domanda del provvedimento, fatta salva la richiesta di liquidazione, al momento dell'adozione del singolo provvedimento, di un importo a saldo della tariffa definitiva, determinata in modo analitico, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

2. Per un medesimo procedimento possono essere determinate tariffe differenziate in relazione a diverse classi di complessità, qualora il procedimento sia caratterizzato dalla presenza di fasi eventuali ovvero di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo che si modificano in modo rilevante nei diversi casi, in relazione all'oggetto.

#### **Art. 6**

##### **Tariffe in deroga**

1. In casi del tutto particolari - nei quali le caratteristiche delle attività richieste per lo svolgimento del procedimento si discostano in modo assai rilevante da quelle ordinarie, prese in considerazione per la determinazione delle tariffe con le modalità sopra indicate - il responsabile del procedimento, tramite il dirigente competente, richiede al Sindaco metropolitano l'autorizzazione a procedere in deroga, definendo solo a consuntivo l'ammontare della tariffa sulla base delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo effettivamente svolte.

2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del livello di copertura delle spese tramite tariffe, definito con le modalità di cui all'art. 4.

#### **Art. 7**

##### **Definizione degli oneri effettivi dei procedimenti**

1. Per ciascuno dei tipi di procedimento individuati per le materie di cui all'allegato I, le attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le tariffe, sono raggruppate come segue:

- a) avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione;
- b) istruttoria tecnica interna;
- c) ispezioni e sopralluoghi preventivi;
- d) acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento;
- e) acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente;
- f) predisposizione ed adozione del provvedimento finale;
- g) ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo.

2. Le attività comprese nel gruppo di cui alla lettera g) del comma 1 possono essere considerate insieme alle altre nell'analisi per la determinazione di un'unica tariffa complessiva connessa al provvedimento da emanare, ovvero - nei procedimenti per i quali non sia possibile predeterminare in modo programmato ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo - tali attività possono essere considerate separatamente, per la determinazione di specifiche tariffe analitiche, secondo quanto previste nell'art. 5, comma 1, lettera b).

#### **Art. 8**

##### **Destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe**

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

#### **Art. 9**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare per quanto concerne la disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente.

#### **Art 10**

##### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri di spesa a carico delle finanze della Città Metropolitana di Torino.

## ALLEGATO I - Materie

| Materie (gruppi di provvedimenti e attività)                                                                                                                                                                                      | Norme di riferimento                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Autorizzazione integrata ambientale</b>                                                                                                                                                                                     | art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.; Decreto Interministeriale MATTM-MEF n.1 del 4 gennaio 2018 e s.m.i.                                                                                                           |
| <b>2. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica</b>                                                                                                                                                      | art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.; Decreto Interministeriale MATTM-MEF n.1 del 4 gennaio 2018 e s.m.i.<br>Decreto 25 ottobre 2016, n. 245 del Ministero dell' Ambiente<br>L. R. n. 13 del 19 luglio 2023         |
| <b>3. Autorizzazione Unica Ambientale</b>                                                                                                                                                                                         | artt. 3, 4, 8, D.P.R. 13.03.2013, n. 59                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. Provvedimenti relativi a concessioni/autorizzazioni attinenti i prelievi idrici</b>                                                                                                                                         | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n.448                                                                                                                                                                                   |
| <b>5. Gestione ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue, delle immissioni delle acque meteoriche, del trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici</b> | art. 124, c. 11, d.lgs. 03.04.2006, n. 152;<br>art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                   |
| <b>6. Autorizzazione di discarica</b>                                                                                                                                                                                             | art. 9, c. 4, d.lgs. 13.01.2003, n. 36<br><a href="#">D.G.R. 28-12744 del 14.06.2004</a>                                                                                                                                 |
| <b>7. Autorizzazione di impianto di smaltimento e recupero rifiuti (escluse le attività di cui al punto precedente)</b>                                                                                                           | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                                                                  |
| <b>8. Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al registro di soggetti che svolgono attività di autosmaltimento e recupero rifiuti</b>                                                                                     | Decr. Min. Ambiente 21.07.1998, n. 350;<br>art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                       |
| <b>9. Trasporto transfrontaliero dei rifiuti</b>                                                                                                                                                                                  | Decr. Min. Ambiente 03.09.1998, n. 370;<br>art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                       |
| <b>10. Autorizzazione ed altri provvedimenti per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivati dalla depurazione delle acque</b>                                                                                             | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                                                                  |
| <b>11. Ispezioni e controlli su attività di trattamento di veicoli fuori uso</b>                                                                                                                                                  | art.14 d.lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i.<br><a href="#">D.G.R. 53-11769 del 16.02.2004</a>                                                                                                                              |
| <b>12. Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei RAEE</b>                                                                                                                                                                | articoli 8 e 19 d.lgs. 25.07.2005, n.151<br>delib. G.R. 47-1263 del 04.11.2005                                                                                                                                           |
| <b>13. Controlli ed interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e conseguente monitoraggio</b>                                                                                                               | art. 3, c. 1, lett. h, L.R. 07.04.2000, n. 42                                                                                                                                                                            |
| <b>14. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali</b>                                                                                                         | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                                                                  |
| <b>15. Autorizzazioni per impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera</b>                                                                                                                                            | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                                                                  |
| <b>16. Autorizzazione di costruzione ed esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili</b>                                                                                                   | art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                                                                                                                                                                  |
| <b>17. Accertamenti e verifiche su impianti termici</b>                                                                                                                                                                           | art. 31, c. 3, L. 0.01.1991, n. 10;<br>art. 9, co. 2, d.lgs. 19.08.2005, n. 192;<br>D.P.R. 16.04.2013, n. 74; art. 40, L.R. 11.03.2015, n. 3; Art. 3, Allegato 1,<br><a href="#">D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 23-2724</a> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</b> | art. 12. D.Lgs. 29.12.2003, n. 387;<br>art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448                                        |
| <b>19. Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico</b>                                                                          | art. 5 L.R. 9 agosto 1989, n. 45; art. 64<br>L.R. 26 aprile 2000 n. 44<br>art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448     |
| <b>20. Autorizzazione in materia di coltivazione di cave e torbiere</b>                                                                | art. 10 e 26, L.R. 17.11.2016 n. 23;                                                                                  |
| <b>21. Volturazione di autorizzazioni</b>                                                                                              | stessi riferimenti normativi delle<br>autorizzazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6,<br>7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. |